CAMERA DEI DEPUTATI N. 2072

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALLAMAN, ALBORGHETTI, APOLLONI, BALOCCHI, FONTAN, SANTANDREA

Norme in materia di regime fiscale delle fusioni e delle scissioni societarie

Presentata il 1º agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 27 della legge 724 del 1994 ha apportato, come è noto, sostanziali modifiche alla disciplina delle operazioni di fusione, disconoscendo la rilevanza fiscale dei disavanzi di fusione.

È stato, infatti, stabilito che, relativamente alle operazioni in discorso deliberate dopo il 14 gennaio 1995, il disavanzo di fusione, « ... non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta a qualsiasi voce, forma o titolo operate ... ».

La citata norma è da ritenersi vessatoria e priva di ogni ragionevole giustificazione di carattere economico perché di fatto inibisce l'effettuazione di ogni operazione di fusione, proprio in un momento in cui sarebbe necessario rendere più competitive le imprese nazionali e perseguire lo sviluppo economico delle medesime.

Si tenga inoltre conto che altre nazioni (Germania e Francia), proprio di recente, hanno modificato la normativa ed hanno disposto che le operazioni in argomento meritano, sotto l'aspetto fiscale, di essere agevolate e non certo ostacolate.

La norma in argomento non trova inoltre alcuna giustificazione, oltre che economica, anche sotto l'aspetto logico.

La « plusvalenza » che emerge in bilancio in sede di incorporazione non viene infatti realizzata né dall'incorporante (che si limita a sostituire il costo della partecipazione acquisita con i beni dell'incorporata, costo che peraltro è stato frutto di trattative, di calcoli di convenienza economica che costituisce il « sacrificio » in termini di esborso monetario, necessario ed indispensabile per poter effettuare l'operazione), né dall'incorporata (che rappresenta solo l'oggetto dell'operazione o dello scambio). Detta plusvalenza non può che riguardare i soci dell'incorporata che sono gli unici a realizzare un vero e proprio beneficio.

Tale conclusione, peraltro ovvia, era stata condivisa dallo stesso Ministero delle finanze che, con propria nota, dopo aver invitato gli uffici ad astenersi dal continuare gli accertamenti in capo alla società fusa, o risultante dalla fusione, raccomandava invece di procedere alla tassazione nei confronti dei « privati », aventi in portafoglio (prima della fusione) le azioni dell'incorporata per il profitto dagli stessi conseguito dall'operazione.

Per quanto concerne il sistema bancario e con riferimento alle operazioni di cui alla legge n. 218 del 1990, alla legge n. 489 del 1993 e al decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni dalla legge n. 85 del 1995 al fine di ottenere il riconoscimento anche fiscale del valore di una partecipazione iscritta in bilancio (dopo l'incorporazione della conferitaria), la differenza fra detto valore ed il patrimonio netto dell'incorporata non avrebbe rilevanza fiscale!

Le suddette operazioni di incorporazione vengono poste in essere per conseguire economie di scala, vantaggi competitivi, rafforzamento patrimoniale e per dotarsi del modello organizzativo di banca universale sancito dal testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993, ma se questi obiettivi erano stati considerati dal legislatore obiettivi meritevoli, nell'interesse generale, di agevolazioni fiscali, pare difficile conciliare tutto ciò con il disposto dell'articolo 27 della legge n. 724 del 1994.

Una modifica della disposizione in commento potrebbe invece agevolare la ristrutturazione delle aziende nazionali che è necessaria per rendere più competitivo il sistema produttivo nazionale nei confronti dei mercati internazionali, garantire conseguentemente livelli occupazionali più elevati ed aumentare in definitiva il gettito fiscale.

Si stima, infatti, che il sistema produttivo del Paese possa registrare una potenziale emersione di circa centomila miliardi a titolo di avanzi di fusione che la vigente legislazione fiscale non consente di far emergere.

Subordinare la rilevanza fiscale di detti disavanzi al pagamento di un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, significa garantire all'erario future entrate stimabili per il prossimo triennio in oltre quattromila miliardi annui.

Una misura più elevata di quest'imposta sostitutiva potrebbe invece non rappresentare alcun vantaggio economico tanto per le aziende, vanificandone gli obiettivi primari di interesse strategico (rafforzamento patrimoniale, competitività delle aziende nazionali ed aumento dei livelli di occupazione), che per l'obiettivo di garantire all'erario l'acquisizione di ingenti entrate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento, o derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate successivamente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che sia corrisposta, nei termini indicati dal comma 3, una somma pari al 12,5 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo, si applica il regime tributario vigente.

2. Le somme corrisposte in applicazione del comma 1, sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare alla Direzione regionale delle entrate competente per territorio e versare in unica soluzione le somme dovute entro novanta giorni dalla data in cui è stata perfezionata l'operazione. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

DDL13-2072
Lire 500